



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 1

DEL 09-07-2024

Pubblicata il 10-07-2024 al n. 8 del Registro Generale

OGGETTO: **ORDINANZA DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2024. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ FINO 30 SETTEMBRE 2024.**

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 – con il quale è stato adottato il “Codice della Protezione Civile” – ha raccolto, coordinato e semplificato, in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando, all’art. 1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge n. 225 del 24.02.1992, i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all’art. 3, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco in qualità di Autorità territoriale di Protezione Civile;
- il citato D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018, all’art. 12, definisce le funzioni dei Comuni nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo ad essi l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica (compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi), le attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;

Visto il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il triennio 2023-2025”, varato dalla Giunta regionale del Lazio tenendo conto delle linee guida per la redazione dei piani antincendio dei parchi e delle riserve naturali regionali approvate dall’Agenzia regionale di Protezione Civile, di concerto con la Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette;

Considerato che il territorio del Comune di Campodimele è caratterizzato dalla presenza di aree protette e parchi con vegetazione arborea ed arbustiva di alto pregio;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, redatto ai sensi della L. n. 353/2000 e della L.R. n. 39 del 28.10.2002, art. 65, dai quali si evince, tra l'altro, che *"il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 giugno e il 30 settembre"*. Costituiscono, altresì, periodi di allerta *"tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre"*;

Ritenuto che è necessario adottare ogni iniziativa utile atta a garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile al fine prevenire possibili inneschi e la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, posto che le precipitazioni meteoriche delle stagioni invernale e primaverile sono state particolarmente contenute e che la possibilità di incendi durante la stagione estiva è notevolmente alta in considerazione dell'inaridimento della vegetazione;

Rilevato che:

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la natura contingibile del provvedimento non è esclusa dalla circostanza che esso assume una connotazione di ciclicità annuale, poiché è stata effettuata la rivalutazione dell'esigenza di disporre le misure preconizzate dal "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi", alla luce del particolare contesto territoriale e della scarsità delle precipitazioni meteoriche nel corso dell'ultimo trimestre;
- la natura urgente del provvedimento resta confermata in ragione della circostanza che gli incendi, che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentano un grave pericolo concreto per la pubblica e la privata

incolumità e l'avvicinarsi del periodo di massimo rischio di incendio rende impellente l'adozione di misure prescrittive speciali in vista del suo più efficace contenimento;

Dato atto che le prescrizioni del presente provvedimento integrano le discipline (prescrittive e sanzionatorie) ordinarie, contemplate dalla normativa vigente, in relazione alla specificità degli obblighi e divieti, correlati alla necessità di dare luogo a specifiche misure di prevenzione destinate ad operare per il periodo di massimo rischio di incendio, con salvaguardia, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni, del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24.11.1981, n. 689;

Richiamati:

- la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in particolare, gli articoli 192, 255, 256 e 256 bis;
- il d.lgs. n. 1 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile";
- la L.R. n. 39 del 28.10.2002 e s.m.i. "Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali";
- la D.G.R. n. 270 del 15.05.2020 redatta ai sensi dell'art. 64, comma 5, della L.R. n. 39 del 28.10.2002 avente ad oggetto "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2020-2022", in conformità agli artt. 3 e 8 della legge n. 353 del 21.11.2000;
- il Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005 rubricato "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. n. 39 del 28.10.2002;
- gli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

ORDINA

sull'intero territorio del Comune di Campodimele, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, **fino al 30 settembre 2024**, nonché nei periodi di allerta, che corrispondono a tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre, l'applicazione della seguente disciplina di divieti ed obblighi correlati all'esigenza di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi o di interfaccia urbana e rurale.

Capo A) Disciplina dei Divieti

E' vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (*fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti*), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
- ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005, accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive;
- nei boschi di cui all'articolo 3 della L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale, dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, art. 182, comma 6 bis;
- ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di bruciare la vegetazione spontanea;
- su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Eventuali deroghe possono essere concesse unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'Ente competente, che dovrà inoltrare comunicazione per conoscenza alla Stazione Carabinieri Forestali e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo;

Capo B) Disciplina degli Obblighi

- I. Per quanti detengono a qualsiasi titolo: boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, è fatto obbligo di prevenire in ogni modo la possibile insorgenza e la propagazione di incendi, dando attuazione alle seguenti prescrizioni:
 - a. provvedere alla rimozione, frantumazione o interrimento dei residui vegetali per una fascia di almeno 5 metri e sgombero dei covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
 - i. terreni ove si trovino stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - ii. terreni coltivati a cereali;
 - iii. terreni incolti;
 - b. provvedere alla ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. n. 61 del 19.09.1974) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
 - c. provvedere alla ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. n. 61 del 19.09.1974) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).

- II. Ai proprietari, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle "regole tecniche di prevenzione incendi" e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

- III. Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e dunque esposti al rischio incendi, è fatto obbligo ai proprietari o ai detentori di garantire una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e alla conseguente suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione sia in senso orizzontale che verticale mediante l'abbattimento della massa infiammabile.

- IV. I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree

circostanti e/o confinanti. I proprietari e/o conduttori di terreni, sia nelle aree urbane che in quelle periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a 5 metri. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere realizzata entro il 30 giugno 2022;

V. Per gli Enti proprietari o concessionari delle strade di cui all'art. 2 del D.Lgs. 285/1992, nonché per gli Enti proprietari o concessionari delle reti ferroviarie e per gli enti concessionari di reti idriche e consorzi di bonifica o di gestione delle strade vicinali, è fatto obbligo di coadiuvare le strategie di prevenzione del rischio incendi intensificando le attività - lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) - di pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.

VI. Per gli Enti gestori di linee e cabine elettriche è fatto obbligo di provvedere, precedentemente al periodo di rischio incendio, alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.

DEMANDA

agli Organi di Polizia, alla Polizia Municipale, nonché a tutti gli Enti territoriali preposti per legge di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori ei termini di legge.

AVVISA

che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, e in particolare:

- A. l'incendio in qualsiasi modo sia cagionato, anche della cosa propria se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la pena della reclusione, ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale;
- B. tutte le azioni vietate che possono, anche solo parzialmente, determinare l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo sono punite ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 21.11.2000, n. 353, con sanzione amministrativa non

inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6, della legge medesima;

- C. la mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà l'esecuzione in danno della rimozione degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, che prevede il divieto di abbandono e deposito rifiuti, con applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del decreto medesimo;
- D. in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da 173 euro a 694 euro, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada);
- E. ogni altra violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità (Polizia Municipale Tel. 0771557828-29, Vigili del Fuoco Tel. 115, Carabinieri tel. 112), riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Per quanto non espressamente disposto con la presente Ordinanza si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché a quanto disposto dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Periodo 2020-2022, ai sensi della L. n. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002, n. 39.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Campodimele, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza e per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Latina - UTG;

- Regione Lazio – Agenzia Regionale di protezione Civile;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina;
- Comando Stazione Carabinieri di Lenola;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gaeta;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Campodimele;
- all'Area II - Territorio e Ambiente del Comune di Campodimele.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale.

IL SINDACO
F.to (Tommaso Grossi)
